



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 7 DEL 19-04-2023**

**OGGETTO:** Approvazione aliquote IMU anno 2023.

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di aprile, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in Seconda seduta, appositamente convocato con avvisi scritti recapitati a domicilio dei Sigg.ri Consiglieri per discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

All'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	CARICA	P/A
Tolu Federico	Sindaco	Presente
Milia Davide	Consigliere	Presente
Pinna Nicoletta	Consigliere	Presente
Pinna Marco	Consigliere	Presente
Pinna Roberta	Consigliere	Presente
Quadu Ornella	Consigliere	Presente
Merella Vittoria	Consigliere	Presente
Guastamacchia Delia	Consigliere	Assente
Porqueddu Gianluca	Consigliere	Presente
Dessole Manuel	Consigliere	Assente
<b>Totale Presenti= 8 / Assenti= 2</b>		

- Presiede la seduta il Sig. Federico Tolu nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, c.4, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e succ. mod. ed integr. la Dott.ssa Gavina Cocco nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta premettendo che sul presente atto i Responsabili di Area hanno espresso i seguenti pareri:

**ATTESTATO CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI - art. 97 C. 2 D.Lgs 267/2000**

Parere Favorevole Muros, 03-04-2023  
Il Segretario Comunale Dott.ssa Cocco Gavina

**PARERE REGOLARITÀ TECNICA - art.49 D.Lgs 267/2000**

Parere Favorevole Muros, lì 15-03-2023  
Il Responsabile dell'Area Paolo Demontis

**PARERE REGOLARITÀ FINANZIARIA - art.49 D.Lgs 267/2000**

- Premesso** che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.
- Visto** l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- Visto** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
- Visto** l'articolo 3, comma 1 del DL 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, cd "*decreto milleproroghe*" in base al quale "*All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole: «è differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023»*".
- Visto** l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Considerato** che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- Visto** l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- Visto** l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Visto** l'articolo 1, comma 81 della legge 197/2022 il quale aggiunge la lettera g) bis all'articolo 1, comma 759 della L. 160/2019 prevedendo che sono esenti "*gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle*

*finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».*

**Visto** l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**Considerato** che l'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Rilevato** che il comune ricade nelle aree montane sopra richiamate e che, per tale motivo, i terreni agricoli sono esenti ai fini IMU.

**Visto** l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Considerato** che il comune negli anni dal 2015 al 2019 non si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Visto** l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020.

l'articolo 1, comma 837 lett. a) della legge n. 197/2022, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo*";

l'articolo 1, comma 837 lett. b) della legge n. 197/2022, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 767 della legge n. 160/2019, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: “*In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*”.

**Considerato** che il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 756 della legge n. 160/2019 non è ancora stato pubblicato;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 avrebbe dovuto decorrere solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso avrebbe dovuto vigere l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

che ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Richiamata** la propria deliberazione n. 5 del 08/04/2022, con cui erano state determinate per l'anno 2022 le aliquote d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,00‰** – detrazione **€ 200,00**;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **1,00‰**;
- c) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, diversi da quelli classificati in categoria D/10: aliquota pari al **8,60‰**;
- d) Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo **0,00‰**.
- e) aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,60‰**

**Considerato** che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2023.

**Ritenuto** per i motivi sopra espressi di dover approvare per l'anno 2023 le aliquote IMU e la detrazione per abitazione principale nella seguente misura:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,00‰** – detrazione **€ 200,00**;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **1,00‰**;
- c) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, diversi da quelli classificati in categoria D/10: aliquota pari al **8,60‰**;
- d) Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo **0,00‰**.
- e) aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,60‰**

**Visto** l'articolo 1, comma 779 della legge n. 160/2019 secondo il quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

**Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

l'articolo 1, comma 775 Legge 197/2022 rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 è stato differito al 30 aprile 2023.

**Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

**Visto** il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

Presenti e votanti n. 8 consiglieri  
Con votazione ad esito unanime

## **D E L I B E R A**

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2023 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,00‰** – detrazione **€ 200,00**;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **1,00‰**;
- c) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, diversi da quelli classificati in categoria D/10: aliquota pari al **8,60‰**;
- d) Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo **0,00‰**.
- e) aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,60‰**

2) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000-

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Gavina Cocco

Il Sindaco  
Federico Tolu

**ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ - Art.134 del D.Lgs 267/2000**

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente Delibera è divenuta esecutiva:  
in data 19-04-2023 in quanto immediatamente esecutiva;

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Gavina Cocco

Muros 19-04-2023

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Gavina Cocco

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)*